

## Sezione Affari Generali del Personale Ripartizione Pensioni e Riscatti P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583135 Fax +39 040 5587999 e-mail pensioni@amm.univ.trieste.it

Titolo VII Classe 2

A tutto il personale docente di ruolo a tempo indeterminato Loro Sedi

Oggetto: innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici – art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 -G.U. dd. 04.08.09, n. 179, S.O. n. 140.

In attuazione della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 13.11.08, che ha condannato la Repubblica Italiana per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

all'articolo 2, comma 21 della L. 08.08.95, n. 335,

l'articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 – G.U. dd. 04.08.09, n. 179, S.O. n. 140,

ha aggiunto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, un progressivo aumento dell'età anagrafica per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che vogliano accedere a un trattamento pensionistico di vecchiaia.

Infatti, fatto salvo il precedente requisito anagrafico di 60 anni per le lavoratrici che l'abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009, dal 1° gennaio 2010 non sarà più sufficiente il perfezionamento del requisito anagrafico di 60 anni, bensì 61. Inoltre,

dal 1º gennaio 2012 il requisito anagrafico è innalzato a 62 anni;

dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico è innalzato a 63 anni;

dal 1º gennaio 2016 il requisito anagrafico è innalzato a 64 anni;

dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è innalzato a 65 anni.



Pertanto, le dipendenti che raggiungano i requisiti anagrafico-contributivi previsti dalla previgente normativa entro il 31.12.09 (ovvero: 60 anni di età e contestualmente 20 anni di contribuzione, o 15 anni nel caso di iscrizione all'INPDAP al 31.12.92, in caso maturazione di trattamento pensionistico da determinarsi con il sistema retributivo o misto; 60 anni di età e 5 anni di contribuzione, in caso di maturazione di trattamento pensionistico da determinarsi con il sistema contributivo, sempreché l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) continuano a poter conseguire il diritto alla prestazione pensionistica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente prima della entrata in vigore della presente modifica normativa.

A decorrere dal  $1^{\circ}$  gennaio 2018 sarà raggiunta l'equiparazione all'età prevista per gli uomini, corrispondente a 65 anni.

Si porgono distinti saluti e, in caso di eventuali chiarimenti, si invita il personale docente di ruolo a tempo indeterminato a voler contattare la Ripartizione Pensioni e Riscatti (tel. 040/5583135 – dott.ssa Grillo – 040/5582571 – sig.ra Aglieco).

IL RETTORE